

**STATUTO
ASSOCIAZIONE**

"Cassa Mutua MBA - Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale", in breve "Cassa".

ARTICOLO 1 - Denominazione, costituzione, durata, sede

1. È costituita **"Cassa Mutua MBA - Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale"**, di seguito in forma abbreviata **"Cassa MBA"**.
2. La Cassa è promossa e costituita dai Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.
3. La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 20.
4. La Cassa ha sede in Formello (RM).

ARTICOLO 2 - Forma giuridica e disciplina applicabile

1. La Cassa è costituita come associazione senza scopo di lucro.
2. La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento applicativo nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.

ARTICOLO 3 - Scopo

1. La Cassa, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive ("**Prestazioni**") al Servizio Sanitario Nazionale in favore degli Iscritti e degli Aventi Diritto, come meglio individuati nel successivo Art. 4.
2. La Cassa si propone di fornire assistenza anche mediante la sottoscrizione di sussidi sanitari atti a coprire i costi di compartecipazione alla spesa sanitaria sostenuta dagli Associati, dagli Iscritti e dagli Aventi Diritto, come meglio individuati all'Art. 4, nonché gli ulteriori oneri sostenuti per spese mediche o di assistenza sanitaria.
3. La Cassa può gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, anche all'interno di piani di welfare aziendale, oppure può affidarne la gestione mediante convenzionamento a Casse di Assistenza, Società di Mutuo Soccorso, Compagnie di Assicurazione e Società di Servizi specializzate nella gestione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento applicativo.
4. La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni economiche di favore nei confronti dei propri Associati, Iscritti e Aventi Diritto, come meglio individuati nel successivo Art. 4.
5. È comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO II

ARTICOLO 4 - Associati

1. Sono Associati alla Cassa i Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.

2. Possono far parte della Cassa in qualità di **Associati**:

a) soggetti pubblici o privati;

b) persone giuridiche pubbliche o private interessate all'erogazione di Prestazioni in favore dei propri dipendenti e collaboratori;

c) persone giuridiche pubbliche o private, di qualsiasi settore, i cui dipendenti e familiari beneficiano di coperture sanitarie collettive promosse da Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance o da società di mutuo soccorso dalla stessa partecipate o alla stessa associate, di seguito "**Società Convenzionate**";

d) enti bilaterali, sindacati o associazioni rappresentativi di lavoratori dipendenti e/o pensionati che beneficiano, in virtù di specifica convenzione, dell'erogazione di coperture sanitarie collettive per il tramite della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance o di Società Convenzionate di seguito definiti "**Associazioni Convenzionate**";

e) casse assistenziali, Società di Mutuo Soccorso, Fondi Sanitari, ai fini e per gli effetti stabiliti dalle leggi in materia, da accordi e/o regolamenti aziendali o di categoria o dalle necessità personali dai singoli associati;

3. La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali, nelle forme di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

4. La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento applicativo e previa, in ogni caso, adesione alle coperture sanitarie richieste.

5. La Cassa non opera alcuna selezione dei rischi né alcuna discriminazione nei confronti degli Associati, pertanto, in presenza dei predetti requisiti e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento della Cassa, il richiedente acquisisce direttamente la qualifica di associato.

ARTICOLO 5 - ISCRITTI

1. Gli Associati iscrivono i propri dipendenti, collaboratori, familiari di questi ultimi e tutti i soggetti che aderiscono in qualità di soci e/o associati. Questi ultimi assumono la qualifica di Iscritti, quali beneficiari delle Prestazioni.

2. La qualità di Iscritto si perde nei seguenti casi:

risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro o associativo; decesso dell'Iscritto; recesso dell'Associato dalla Cassa; mancato versamento dei contributi dovuti alla Cassa.

3. Possono assumere altresì la qualifica di Iscritti, in qualità di "Aventi Diritto", i familiari degli Iscritti nei limiti previsti dal Regolamento e previa eventuale contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti e/o degli Aventi Diritto.

ARTICOLO 6 - Cessazione della qualifica di Associato

1. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Gli Associati rimangono pertanto tali senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate:

a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;

b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;

c) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione della Società/Associazione/Ente.

3. Modalità, requisiti, criteri e termini di cessazione e reinscrizione degli Associati e degli Iscritti sono disciplinati dal Regolamento applicativo.

ARTICOLO 7 - Contribuzioni

1. La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata mediante il versamento da parte degli Associati e/o degli Iscritti di una quota di iscrizione, di contributi annuali anticipati ed eventuali quote aggiuntive, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento applicativo. È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione, previa specifica richiesta, accordare all'Associato la facoltà di rateizzazione infrannuale della contribuzione.

2. Il mancato versamento dei contributi dovuti alla Cassa comporta la sospensione delle prestazioni garantite dalla stessa, nonché l'esclusione degli Associati e/o degli Iscritti dalla Cassa stessa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. I contributi versati da un Associato e/o da un Iscritto non sono trasferiti ad altri Associati e/o Iscritti.

4. Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di Amministrazione può prevedere, a carico degli Associati e/o degli Iscritti, forme di contribuzione ulteriori, secondo quanto previsto dal Regolamento applicativo.

ARTICOLO 8 - Le Gestioni della Cassa

1. Nell'ambito della Cassa possono essere istituite Gestioni separate per categoria di Associato e per categoria di Iscritto, demandate al Regolamento applicativo.

2. La Cassa gestisce separatamente le contribuzioni e le prestazioni di ciascuna delle gestioni separate, dandone separata evidenza contabile.

ARTICOLO 9 - Entrate e patrimonio della Cassa

1. Ferma restando l'eventuale separazione gestionale a norma dell'art. 8, le entrate della Cassa sono costituite da quanto indicato all'art. 7, incrementate e diminuite dagli eventuali avanzi e disavanzi di gestione.

ARTICOLO 10 - Prestazioni

1. La Cassa assicurerà, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche, finanziarie, patrimoniali e in regime di mutualità, le Prestazioni mediante la stipula di apposite convenzioni - per parte

o tutte le prestazioni garantite - con strutture sanitarie, la Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance, Società Convenzionate.

TITOLO III

ARTICOLO 11 - Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato;
 - il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 12 - L'Assemblea - Composizione e convocazione

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; l'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

2. L'Assemblea è costituita dagli Associati.

3. Ogni Associato partecipa all'Assemblea mediante un unico rappresentante che ne rappresenta anche i dipendenti.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, ovvero per domanda di tanti Associati che rappresentino non meno di un terzo degli iscritti.

5. La convocazione è eseguita mediante avviso pubblicato sul sito internet della Cassa o mediante lettera raccomandata o posta elettronica, da inviarsi agli Associati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

6. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale e può tenersi anche con mezzi di comunicazione a distanza.

7. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Segretario nel caso di Assemblea ordinaria viene nominato di volta in volta all'inizio dell'Assemblea stessa; nel caso di Assemblea straordinaria deve essere un Notaio.

9. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli Associati e partecipano all'Assemblea tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

ARTICOLO 13 - L'Assemblea - Attribuzioni

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. All'Assemblea ordinaria spetta: - approvare il bilancio consuntivo annuale e/o il rendiconto economico finanziario;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- approvare il Regolamento applicativo redatto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, anche mediante determinazione di un importo complessivo.
3. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 6 mesi laddove particolari esigenze lo richiedano.
4. L'Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- sullo scioglimento della Cassa;
- sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ARTICOLO 14 - L'Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione con l'intervento del la metà più uno degli aventi diritto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. In deroga a quanto sopra stabilito, con esclusivo riferimento alle delibere aventi ad oggetto lo scioglimento della Cassa, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto.
3. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

ARTICOLO 15 - Il Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e Composizione

1. La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.
I membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea; ai Soci Fondatori spetterà la nomina di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio, mentre i rimanenti consiglieri saranno eletti dai rappresentanti degli Associati in Assemblea ordinaria, non esprimendo i Soci Fondatori il loro voto. Qualora i rappresentanti degli Associati in assemblea non eleggano i rimanenti amministratori, gli stessi saranno nominati dai Soci Fondatori.
2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.
3. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

4. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nel corso dell'esercizio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente ed un Segretario.

ARTICOLO 16 - Il Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, salvo quanto lo Statuto riserva espressamente alla competenza dell'Assemblea.

2. In particolare spetta al Consiglio:

- nominare tra i suoi membri il Presidente e eventualmente il Vice Presidente;
- deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
- svolgere attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività;
- vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- definire il regime di erogazione delle prestazioni;
- redigere il Regolamento di cui al successivo art. 21 nonché le sue eventuali modificazioni;
- determinare le caratteristiche della prestazione da erogare ai beneficiari;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- redigere ed approvare annualmente un rendiconto finanziario;
- redigere e approvare il bilancio preventivo e sottoporre quello consuntivo all'Assemblea;
- deliberare sull'ammissibilità della richiesta di associazione alla Cassa e sulla eventuale esclusione degli Associati;
- fissare le quote di iscrizione, i contributi annuali anticipati ed eventuali quote aggiuntive;
- proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare i singoli compensi del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Collegio dei Sindaci, in ottemperanza alla delibera approvata dall'Assemblea.

ARTICOLO 17 - Il Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Consiglio può essere convocato a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.

3. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 18 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

2. La firma sociale spetta al Presidente o al Vicepresidente, se nominato, in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 19 - Collegio dei Sindaci

1. La gestione della cassa è controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Al Collegio dei Sindaci è altresì attribuito il controllo contabile della Cassa.

2. In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi, subentra il membro supplente più anziano.

3. I Sindaci dovranno, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

4. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.

5. Il controllo contabile su delibera dell'assemblea potrà essere attribuito a una società di revisione anziché al Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 20 - Scioglimento

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento della Cassa e la nomina dei Liquidatori

e stabilisce, anche in conformità alle disposizioni di legge, i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione o l'Ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 21 - Regolamento

1. Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento applicativo interno approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 22 - Legge applicabile e controversie

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

2. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e la Cassa saranno sottoposte alla competenza del Foro esclusivo di Roma, salvo quanto previsto da disposizioni di legge inderogabile.

ARTICOLO 23 - Norme finali

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché della vigente normativa, specie in materia di enti associativi non commerciali e senza scopo di lucro.